Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° | ROMA - Mercoledì, 12 ottobre 1927 - ANNO V | Numero 236

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione internazionale di economia domestica, in Roma.

Con decreto 19 settembre 1927 (V) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre detto, al n. 11 Finanze, foglio n. 106, l'Opera Nazionale Dopolavoro è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione internazionale di economia domestica che avrà luogo in Roma dal 13 al 16 novembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2126.

REGIO DECRETO 8 settembre 1927, n. 1825.

Aggiunte al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 5. — Il Ministro per la guerra, di concerto con quello per i lavori pubblici, designerà due ufficiali generali del Genio militare, in servizio effettivo o richiamati dal congedo, cui sarà affidato un cómpito di collegamento tra le Amministrazioni interessate. Essi, per quanto riflette le questioni di carattere tecnico-militare, agevoleranno gli uffici civili incaricati della costruzione di edifici militari nello studio dei progetti particolareggiati; concorreranno nel dirimere tempestivamente le eventuali difficoltà anche durante la esecuzione delle opere; terranno informate le Amministrazioni interessate dell'andamento degli studi e dei lavori.

I due ufficiali generali saranno alla dipendenza diretta del Ministero della guerra, che ne stabilirà le sedi, in relazione alle esigenze del servizio. Nell'esplicazione delle loro funzioni potranno richiedere, ove occorra, degli ufficiali del Ministero della guerra compilatori dei progetti di massima delle nuove costruzioni ed avranno ciascuno alla propria dipendenza, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore.

Art. 6. — Il Ministero della guerra, d'accordo con quello dei lavori pubblici, potrà emanare norme particolareggiate per il più pratico e proficuo funzionamento del servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 43. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2127.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1927, n. 1827.

Disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta e l'urgenza di sostituire nuove disposizioni a quelle contenute nel R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in guisa che il programma delle opere straordinarie facenti carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici sia modificato in relazione alle variazioni nel potere d'acquisto della valuta legale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il consolidamento della spesa per opere pubbliche straordinarie stabilito col R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e con i successivi provvedimenti modificativi e integrativi, è abrogato.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di un miliardo di lire per provvedere al completamento ed alla liquidazione delle opere straordinarie in corso, eseguite in gestione diretta dello Stato o degli enti locali, nonchè alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti ed agli oneri di carattere generale. Con decreti del Ministro per i lavori pubblici l'autorizzazione verrà attribuita ai vari gruppi e specie di opere in relazione alle effettive necessità.

Le somme occorrenti per l'esecuzione di nuove opere straordinarie e per lavori di riparazione di danni causati da alluvioni, piene, frane o da altri eventi di carattere eccezionale, verranno di volta in volta autorizzate con appositi provvedimenti legislativi.

In attesa della emanazione di tali provvedimenti, le spese relative agli anzidetti lavori di riparazione, che rivestano carattere di assoluta urgenza, potranno essere imputate, previo assenso del Ministro per le finanze, sull'autorizzazione di un miliardo di lire di cui al precedente comma, salvo il successivo trasferimento a carico delle assegnazioni che saranno accordate con i provvedimenti stessi.

Art. 3.

E' stabilito, per l'esercizio 1927-28, in L. 60,000,000 il limite d'impegno delle annualità per opere straordinarie da eseguirsi in concessione, per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali, restando, su tale somma, riservata la quota di L. 27,500,000 alle sovvenzioni relative agli impianti idroelettrici.

Per gli esercizi successivi la determinazione di tale limite sarà effettuata con la legge del bilancio.

Art. 4.

Restano ferme, per la parte non pagata al 30 giugno 1927, le autorizzazioni di spesa già accordate con speciali provvedimenti per le opere di cui all'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, nonchè quelle relative alle altre opere e servizi per la parte corrispondente agli impegni vigenti alla stessa data.

L'ammontare delle disponibilità sulle autorizzazioni di spesa e degli impegni vigenti, di cui al presente articolo, sarà accertato, a seguito delle risultanze dell'esercizio finanziario 1926-27, con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze.

La somma massima che potrà essere impegnata nell'esercizio 1927-28 per le spese di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto, e pel completamento e la liquidazione delle opere in corso relative alle autorizzazioni speciali di cui al presente articolo, è fissata in un miliardo di lire.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-28, e nella consistenza dei residui di stanziamento al 30 giugno 1927, le variazioni che si renderanno necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 47. — SIROVICH.

Tabella delle opere la cui esecuzione è stata autorizzata con speciali provvedimenti (art. 4 del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827).

OPERE STRADALI.

Strade nelle provincie calabresi. — R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 286, e R. decreto 28 agosto 1924, n. 1432.

Autostrada Milano-Laghi. — R. decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1691.

Autostrada Milano-Bergamo. — R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1753.

Autostrada Napoli-Salerno. — R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1752.

Completamento della costruzione della strada Gardesana. — Regio decreto-legge 1° ottobre 1925, n. 2034.

Sistemazione viabilità nei territori al di là degli antichi confini del Regno. — Decreto Ministeriale 31 gennaio 1926, n. 1218; decreto Ministeriale 3 giugno 1927, n. 109138 (R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, art. 2, comma 2°).

Viabilità intorno al Santuario della Verna. — R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 852.

Pavimentazione strade di 1ª classe nelle vicinanze della Capitale. — Decreto Ministeriale 27 maggio 1927, n. 108790 (R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, art. 2, comma 2°).

OPERE MARITTIME.

Porto di Bari. — R. decreto 13 novembre 1923, n. 2796.

Ampliamento del porto di Livorno. — R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249.

Porto di Napoli. — R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239.

Sistemazione porto di Civitavecchia. — R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1090.

Sistemazione del porto Canale Corsini. — R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391.

Completamento di opere nel porto di Trieste. — R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792.

Ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera. — R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909.

OPERE IDRAULICHE.

Contributo dello Stato nelle annualità di ammortamento dei mutui da accordare dalla Cassa depositi e prestiti all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese. — R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 287, e R. decreto 19 marzo 1925, n. 266.

Sistemazione del Tevere. — R. decreto 8 maggio 1924, n. 696.

Acquedotto Pugliese e silvicultura del Sele. — R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni.

Conduttura di acque potabili in provincia di Potenza. — R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e R. decreto 11 novembre 1926, n. 2039.

Opere di navigazione interna nella valle del Po. — R. decreto-legge 1° aprile 1926, n. 751.

Impianto idrico di Val Tidone. — R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1368.

Riparazione degli argini golenali danneggiati dalle piene del fiume Po. — R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1758.

Sistemazione idraulico-forestale, bonifiche e costruzione di borgate rurali e di centri abitati nella valle dell'Adige e suoi affluenti. — R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1870.

OPERE DI BONIFICA.

Bonifica Ravennate. — R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 2143.

Sussidi e concorsi per opere di irrigazione nell'Italia meridionale ed insulare. — R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni; R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154.

Bonificazione del bacino delle Pagliete e del Maccarese. — Decreto Ministeriale 3 giugno 1927, n. 109139 (R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, art. 2, comma 2°).

OPERE EDILIZIE.

Contributi per case economiche e popolari. — R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318; R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 521; R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1432; legge 7 aprile 1921, n. 463; legge 20 agosto 1921, n. 1177; R. decreto-legge 3 novembre 1921, numero 1667; R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105; legge 26 novembre 1925, n. 2173; R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193; R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915.

Ponte del Littorio sul Tevere. — R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 384, e decreto Ministeriale 11 maggio 1926, n. 7317 (R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, art. 2, comma 2°).

Edifici pubblici governativi e opere speciali in Roma. — R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni.

Edilizia scolastica nell'Italia meridionale ed insulare. — R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Acquedotti ed opere igieniche. — R. decreto 19 marzo 1925, numero 266, e R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Opere di carattere militare nell'Italia centrale e meridionale. — R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2515, e R. decreto 11 novembre 1926, n. 2039.

Concorso sui mutui all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. — R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2460.

Contributo case per gli invalidi di guerra. — R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179.

Premi a costruttori di case di abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle Isole. — R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193.

Concorso dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni e di Istituti per la cessione in proprietà ai singoli privati. — R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386.

OPERE DIPENDENTI
DA ALLUVIONI, PIENE, FRANE E TERREMOTI.

Case economiche nei paesi terremotati. — R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356.

Sistemazione zona industriale di Messina. — R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86

Costruzioni varie nell'abitato di Predappio. — R. decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1029; R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 220.

Provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto dell'8 e 18 gennaio 1926. — R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 543.

Servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità. — R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389.

Alluvioni, piene e frane nelle provincie calabresi. — R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207.

Riparazione danni causati dall'alluvione di Bari del 6 novembre 1926. — R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241.

Spese in dipendenza dei danni prodotti dall'alluvione del 1926 nella Valle Padana, nelle Tre Venezie e nella provincia di Forlì. — R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 127.

COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE.

Costruzione di strade ferrate. — R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni.

OPERE VARIE.

Opere nella provincia di Zara. — R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 220; R. decreto-legge 9 giugno 1925, n. 1148; legge 23 giugno 1927, n. 1112.

Opere nella Basilicata. — R. decreto 8 maggio 1924, n. 1021.

Opere in Fiume. — R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1436.

Opere nella Sardegna. — R. decreto 6 novembre 1924, n. 1931; R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, e successive modificazioni.

Opere nella Sicilia. — R. decreto 10 febbraio 1927, n. 379.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI. *Il Ministro per le finanze:* VOLPI.

Numero di pubblicazione **2128.**

REGIO DECRETO-LEGGE 6 ottobre 1927, n. **1828.**

Assegnazione del fondo di L. 6,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche nell'Alta Carnia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 453, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-28;

Visto l'art. 2, secondo comma, del R. decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, con cui è stato dato un nuovo assetto alla gestione delle opere pubbliche straordinarie;

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di adottare provvedimenti per la esecuzione di opere interessanti la viabilità e la sistemazione di bacini montani nell'Alta Carnia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6,000,000, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la esecuzione di opere pubbliche nell'Alta Carnia, così attribuite:

A - Opere stradali nell'Italia settentrionale:

Costruzione di strade nazionali, sistemazione e miglioramento delle strade di 1ª classe L. 1,800,000

B - Opere idrauliche nell'Italia settentrionale:

Sistemazione idraulico forestale nei bacini montani nel compartimento del Magistrato alle acque . . . . L. 4,200,000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'esercizio finanziario 1927-28 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 98. — Opere stradali nell'Italia settentrionale, art. 1°. Costruzione di strade nazionali, sistemazione e miglioramento di strade di 1ª classe . . . . + L. 1,800,000

Cap. 110. — Opere idrauliche nell'Italia settentrionale, art. 2°. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani compresi nel compartimento del Magistrato alle acque . + L. 4,200,000

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 265, foglio 48. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 5 agosto 1927.

Modifiche alla composizione della Sezione 3ª del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, concernente l'organizzazione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della Sezione 3ª del Consiglio superiore predetto e d'integrarla con la partecipazione di rappresentanti dell'industria nazionale e dei Sindacati fascisti;
Visto l'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, è modificato come appresso:

« 3ª *Sezione per l'istruzione industriale*, composta di otto membri, di cui: tre rappresentanti l'industria nazionale designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti; due scelti fra persone di alti meriti scientifici o particolarmente competenti nelle questioni relative all'istruzione industriale, e due fra i professori stabili di istituti superiori tecnici ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, è così modificato:

« I membri del Consiglio restano in ufficio quattro anni, ma dopo il primo biennio, otto di essi, e cioè due per ciascuna delle Sezioni 1ª e 2ª e quattro per la Sezione 3ª scadranno per sorteggio.

« Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di chiamare a far parte del Consiglio, come membri aggregati e con voto consultivo, persone estranee al Consiglio stesso, quando lo stimi opportuno per la trattazione di determinate materie ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

REGIO DECRETO 19 agosto 1927.

Nomina dei componenti della Sezione 3ª per l'istruzione industriale del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, 18 febbraio 1924 e 14 febbraio 1926, concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Visto il regolamento 11 marzo 1926, concernente la nomina dei componenti del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Visto il R. decreto 5 agosto 1927, concernente modifiche all'ordinamento e composizione della Sezione 3ª del Consiglio predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Sezione 3ª per l'istruzione industriale, del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale per il biennio 1927-28, è composta dei signori:
On. deputato Bramante Cucini, ing. Carlo Tarlarini, ing. Ugo Fano, dott. Nicola Parravano, prof. ing. Ferdinando Lori, prof. comm. Giovanni Balella, prof. Oscarre Giudice, comm. Vittorio Ducrot.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1927.

Norme per il conferimento del brevetto di radiotelegrafista e di radiotelefonista a bordo di aeromobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI ACCORDO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 1067;
Visto il R. decreto dell'11 gennaio 1925, n. 356;
Riconosciuta la necessità di stabilire le norme per il conferimento dei certificati di abilitazione richiesti per l'esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intenda conseguire il certificato di radiotelegrafista o di radiotelefonista per il disimpegno del servizio radiotelegrafico o radiotelefonico a bordo degli aeromobili, dovrà far pervenire al Ministero delle comunicazioni, Direzione

generale delle poste e dei telegrafi, domanda su carta da bollo da L. 3.

La domanda sarà corredata dai seguenti documenti:

a) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare;

b) atto di nascita, in copia autentica, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età alla data in cui avranno inizio gli esami.

Nessun limite di età è stabilito per i militari in attività di servizio dell'aeronautica e per coloro che fanno già parte del personale delle Società di navigazione aerea, i quali saranno perciò dispensati dalla presentazione di tale documento;

c) certificato di penalità di data non anteriore a due mesi a quella della presentazione della domanda, legalizzato dal presidente del Tribunale;

d) certificato di buona condotta e di moralità rilasciato dall'autorità comunale del luogo nel quale il candidato ha domicilio, munito del visto del prefetto in data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

e) certificato di cittadinanza italiana vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato di iscrizione nella lista di leva o certificato di esito di leva;

g) due fotografie a mezzo busto, di cui una senza cartoncino (formato tessera) e l'altra su cartoncino (formato cartolina). Entrambe le fotografie devono portare in basso la firma del candidato (nome, cognome e paternità). La firma sulla fotografia formato cartolina deve essere legalizzata dalla competente autorità;

h) certificato medico, debitamente legalizzato, contenente i connotati del candidato e comprovante che esso è di costituzione fisica sana e rispondente alle esigenze del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico a bordo degli aeromobili;

i) certificato debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato ha eseguito 50 ore di volo a bordo di un aeromobile militare o civile.

I candidati che siano provvisti del certificato di 1ª classe rilasciato dalla scuola semaforisti e radiotelegrafisti del Varignano (Spezia) o del certificato di 1ª classe rilasciato dai reggimenti radiotelegrafisti del Genio militare o dalla Scuola radioelettricisti di aeronautica di Roma, ovvero del certificato di abilitazione rilasciato dal Ministero delle comunicazioni per l'esercizio di stazioni fisse, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, dovranno unire alla domanda l'originale di detti certificati.

Tutti i suddetti documenti devono essere prodotti su carta da bollo prescritta.

Art. 2.

I candidati che risulteranno in regola coi prescritti documenti saranno avvertiti del giorno in cui dovranno trovarsi a Roma per sostenere le prove d'esame. Però prima dell'ammissione a tali prove essi saranno sottoposti a visita medica presso gli istituti medico legali della Regia aeronautica, allo scopo di accertare se posseggono l'idoneità fisica richiesta per il disimpegno delle mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista a bordo degli aeromobili.

Tale idoneità verrà accertata in base alle stesse norme sulle imperfezioni e infermità che rendono inabili come montatore e motorista d'aeroplano, secondo l'elenco vigente ed annesso al decreto Ministeriale n. 114 del 9 maggio 1922, relativo alla concessione di brevetti aeronautici.

Art. 3.

I candidati saranno esaminati da una Commissione composta:

da un ufficiale superiore del Ministero dell'aeronautica;

da un ufficiale o funzionario della Regia marina o del Regio esercito specializzati in radiotelegrafia;

da un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica specializzato in radiotelegrafia.

Gli esami saranno tenuti di regola una volta all'anno in epoca che verrà stabilita dal Ministero dell'aeronautica che provvederà alla pubblicazione del relativo avviso. Tuttavia potranno essere indette sessioni straordinarie d'esame qualora il Ministero predetto le ritenga necessarie.

Art. 4.

Gli esami per il conseguimento del certificato di radiotelegrafista comprenderanno le prove seguenti:

a) una prova scritta di coltura generale consistente nello svolgimento di un tema di carattere generale concernente la navigazione aerea e nelle risposte a quesiti semplici di meteorologia e geografia delle comunicazioni;

b) una prova scritta e una prova orale di cultura professionale atte ad accertare che il candidato possiede tutte le cognizioni richieste dall'art. 251 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

c) una prova pratica in volo di trasmissione e ricezione ciascuna della durata di 10 minuti con le norme indicate nei successivi articoli 5 e 6.

Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art. 251 del citato Regio decreto sono esonerati dalle prove indicate ai comma *a*) e *b*).

Art. 5.

Gli esami per il conseguimento del certificato di radiotelefonista comprenderanno le prove seguenti:

a) una prova scritta di cultura generale consistente nello svolgimento di un tema di carattere generale concernente la navigazione aerea e nelle risposte a quesiti semplici di meteorologia e geografia delle comunicazioni;

b) nozioni generali di radiotelefonia, regolazione e funzionamento di apparecchi radiotelefonici di bordo (prova orale);

c) trasmissione in modo chiaro e distinto della conversazione a mezzo di un apparecchio radiotelefonico di tipo normale e fedele ricezione di conversazione trasmessa con lo stesso tipo di apparecchio.

Tale prova sarà fatta in condizioni analoghe quanto più è possibile a quelle in cui dovrà svolgersi il servizio (prova pratica);

d) trasmissione e ricevimento a udito in modo preciso di segnali telegrafici a una velocità non inferiore a 50 caratteri per minuto (prova pratica);

e) legislazione aerea internazionale (prova orale).

Art. 6.

Ai candidati che si presenteranno agli esami di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sarà assegnata su ognuna delle prove scritte o orali una votazione in trentesimi.

Saranno classificati ottimi, buoni e sufficienti, i candidati che riporteranno rispettivamente nelle prove stesse una media di:

27 a 30 trentesimi (ottimi).
23 a 26 trentesimi (buoni).
18 a 22 trentesimi (sufficienti).

I candidati che non raggiungono la media di 18/30 saranno riprovati.

Le prove scritte e orali avranno luogo presso la Scuola R. T. della Regia aeronautica (caserma Cavour, viale delle Milizie, Roma) e le prove pratiche presso uno dei campi viciniori della capitale.

Nei detti esami, di regola, il candidato sarà ammesso alle prove pratiche, solo dopo il risultato favorevole di quelle teoriche.

Art. 7.

Per comprovare l'abilitazione all'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle aeromobili sarà rilasciato:

a) il « certificato di 1ª classe » a coloro che oltre ad avere riportato la classifica di « ottimo » o di « buono » nelle prove di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 4, raggiungeranno nella prova in volo di trasmissione e ricezione auricolare di un testo in lingua estera o in linguaggio convenzionale, una velocità non inferiore a 20 parole al minuto primo, corrispondenti complessivamente ad una media di 100 caratteri;

b) il « certificato di 2ª classe » a coloro che oltre ad avere superato le prove di cui ai comma *a*) e *b*) del precedente art. 4 raggiungeranno, nelle prove in volo di trasmissione e ricezione auricolare di un testo in lingua estera o in linguaggio convenzionale, una velocità da 12 a 19 parole al minuto primo corrispondenti rispettivamente ad una media da 60 a 95 caratteri.

La dicitura « caratteri » sta ad indicare indifferentemente le lettere, le cifre e i segni di interpunzione contemplati nelle norme generali per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche ad uso pubblico.

Il testo delle prove di ricezione auricolare e di trasmissione consterà di tre parti pressochè uguali; una in lingua inglese, una in lingua francese ed una in lingua tedesca.

Vi saranno compresi anche i numeri, le parole convenzionali e i segni d'interpunzione.

Per l'abilitazione in radiotelefonia sarà invece rilasciato un unico certificato.

Art. 8.

I certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico sugli aeromobili saranno rilasciati dal Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale telegrafica telefonica) presso il quale sarà istituito e mantenuto al corrente il ruolo generale di tutti i candidati esaminati con l'indicazione della data degli esami sostenuti da ciascuno e del risultato degli esami stessi. Inoltre l'Istituto suddetto dovrà conservare nei propri archivi una copia della fotografia di ciascun candidato debitamente firmata e legalizzata col timbro a secco del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale telegrafica telefonica).

Art. 9.

Gli aspiranti al conseguimento dei certificati di radiotelegrafista o di radiotelefonista che in due successive sessioni di esami non riusciranno a riportare la idoneità nelle prove, non potranno più presentarsi ad altre sessioni di esami salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni su parere del Ministero per l'aeronautica.

Coloro invece che avranno conseguito il certificato di abilitazione di radiotelegrafista di 2ª classe avranno diritto a solo due sessioni di esami pel conseguimento di quello di 1ª classe e saranno dispensati dal ripetere le prove scritte ed orali se nell'esame sostenuto per il certificato di 2ª classe avranno meritata la classifica di ottimo o di buono.

Art. 10.

Chi intende presentarsi agli esami di riparazione deve farne domanda al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e dei telegrafi, riproducendo tutti i documenti di cui all'art. 1 del presente decreto ad eccezione di quelli di cui alle lettere *a*) e *f*), qualora non gli siano stati restituiti.

L'esame di riparazione comprenderà, salvo l'eccezione dell'ultimo comma dell'articolo precedente, tutte le prove previste dai precedenti articoli 4 e 5. Non sono ammessi esami di riparazione su singole prove.

Art. 11.

I duplicati dei certificati di abilitazione saranno rilasciati su motivata istanza dell'interessato, compilata sulla prescritta carta da bollo e corredata delle fotografie di cui alla lettera *g*) del precedente art. 1, nonchè da un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti (debitamente legalizzato) che attesti la perdita del certificato originale.

Art. 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: BALBO.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1927.

Ripartizione dei Comuni della provincia di Sassari agli effetti delle verificazioni quinquennali nello stato e nella rendita dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Vista la tabella predisposta di accordo fra le Direzioni generali del catasto e delle imposte dirette, per la ripartizione dei Comuni della provincia di Sassari in cinque gruppi, con l'indicazione dell'anno in cui, a cominciare dal 1928, deve eseguirsi in ciascun gruppo la prima verificazione, per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nello stato e nella rendita dei terreni, contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76;

Riconosciuta la regolarità della ripartizione proposta riguardo alla ubicazione dei Comuni, al loro numero ed alla loro importanza;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Sassari agli effetti delle verificazioni quinquennali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Sassari in cinque gruppi, agli effetti delle verificazioni quinquennali, con la indicazione degli anni relativi al primo turno delle verificazioni stesse.

Numero d'ordine	1928	1929	1930	1931	1932
1	SASSARI (Agro)	ALGHERO	THIESI	OZIERI	TEMPIO
2	Id. (Nurra)	Bonorva	Banari	Alà dei Sardi	Aggius
3	Cargeghe	Ittiri	Bessude	Anela	Arzachena
4	Castelsardo	Mara	Bonnannaro	Ardara	Berchidda
5	Muros	Monteleone	Borutta	Benetutti	Bortigiadas
6	Mulvi	Olmedo	Cheremule	Bono	Bulzi
7	Osilo	Ossi	Chiaramonti	Bottida	Calangianus
8	Portotorres	Padria	Codrongianus	Buddusò (Agro)	Laerru
9	Sennori	Pozzomaggiore	Cossoine	Id. (Salto)	La Maddalena
10	Sorso	Puttifigari	Florinas	Bultei	Luras
11		Romana	Giave	Burgos	Martis
12		Tissi	Ittireddu	Esporlatu	Monti
13		Uri	Mores	Illarai	Muchis
14		Usini	Ploaghe	Nughedu	Perfugas
15		Villanova Monteleone	Semestene	Nule	Santa Teresa
16			Siligo	Oschiri	Sedini
17			Toralba	Pattada	Terranova
18				Tula	

Roma, 3 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Palmiro Carlo Francesco Gelmini, nato a Scanzo (Bergamo) l'11 maggio 1896 da Umberto e da Carolina Bellini, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Palmiro Gelmini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 14 settembre 1927 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Palmiro Carlo Francesco Gelmini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1927 - Anno V.

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
SUARDO.

DECRETO PREFETTIZIO 1° ottobre 1927.
Sostituzione del presidente della Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Novara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1927, n. 42 Gab., col quale, su delega del Ministero dell'interno, venne nominata la Commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia di Novara;

Visto il decreto prefettizio 29 marzo 1927, n. 467, col quale, a parziale modifica di quello 31 gennaio 1927, venne nominato membro dell'anzidetta Commissione l'ing. cav. Guido Beldì, in sostituzione del dimissionario ing. Gola;

Premesso che il vice-prefetto presidente, comm. dott. Antonio Palomba, è stato recentemente trasferito alla Regia prefettura di Imperia;

Visti gli articoli 3 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, e 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Su delegazione del Ministero dell'interno, giusta nota 27 settembre 1927, n. 8086, di quel superiore ufficio;

Decreta:

Il sig. dott. nobile Ferdinando Basile è nominato presidente della Commissione per l'amministrazione straordinaria della provincia di Novara, in sostituzione del vice prefetto che resta esonerato dall'incarico.

Novara, addì 1° ottobre 1927 - Anno V

Il Prefetto: CANTORE.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1927.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagli (Pesaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, numero 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'ufficio delle imposte di Cagli (Pesaro);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° settembre 1927 per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagli (Pesaro), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 10 ottobre 1927, n. 28/5-1-3C, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1146, relativo al contributo dello Stato, per l'esercizio 1927-28, in favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 10 ottobre 1927, n. 226/1-1-15, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'Opera Nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 10 ottobre 1927, n. 53/1-1-16, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1572, che concede all'Istituto centrale di statistica l'esenzione dalle tasse postali.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 10 ottobre 1927, n. 226/1-1-15, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1559, relativo alla concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale Dopolavoro e all'Opera Nazionale Balilla.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda, in Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1923, con cui fu approvata la convenzione stipulata il 3 stesso mese ed anno fra lo Stato e la Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche in Milano, per la istituzione di tre borse di studio di L. 6000 annue ognuna a favore di laureati in chimica, chimica industriale, fisica, ingegneria, i quali frequentino l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano per attendere a studi e ricerche nel campo della metallurgia;

Veduto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1926, con cui è stata approvata la convenzione stipulata in Milano il 15 luglio 1926, fra lo Stato e la Società anzidetta, che modifica la precedente convenzione 3 ottobre 1923 nel senso che le borse pei laureati medesimi sono ridotte a due di L. 9000 ciascuna, a decorrere dal 1° gennaio 1927;

Decreta:

E' aperto il concorso a due borse di studio presso l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano, durante l'anno 1927-28. A ciascuna borsa è annesso l'annuo assegno di L. 9000, che sarà pagato a rate bimestrali posticipate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1928, dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche in Milano.

Coloro cui saranno conferite le borse avranno l'obbligo di frequentare, per l'intero anno 1928, l'Istituto scientifico tecnico Ernesto Breda in Milano e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia. Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere o esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto Breda.

Il concorso è per titoli e vi possono partecipare i laureati in chimica o in chimica industriale, o in fisica, o in ingegneria presso una università o istituto superiore del Regno.

Coloro che intendono partecipare al concorso ne dovranno far pervenire domanda a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) entro il 30 novembre 1927.

La domanda dovrà essere redatta su carta bollata da L. 3 e dovrà portare la indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma originale di laurea o di un certificato di conseguita laurea; potrà ciascun concorrente allegare alla domanda tutti i documenti e titoli che riterrà atti a provare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi.

La domanda e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da un'apposita Commissione, che con relazione scritta designerà i vincitori.

Roma, 6 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 12).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	328521	450 —	Billò Antonio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Turco *Lucia* ved. Billò dom. a Frabosa Sottana (Cuneo); con usufrutto a Turco *Lucia* fu Domenico, ved. Billò.	Intestata come contro, sotto la p. p. della madre Turco *Maria Lucia* o *Lucia* fu Domenico, ved. Billò, dom. come contro, con usufrutto a Turco *Maria Lucia* o *Lucia* fu Domenico, ved. Billò.
3.50 %	476598	115.50	Morici Margherita fu *Francesco Paolo*, nubile, dom. a Partinico (Palermo); con usufrutto a Lodato Francesca fu Salvatore ved. di Morici *Francesco Paolo*.	Morici Margherita fu *Giovan Battista-Francesco-Paolo*, minore sotto la p. p. della madre *Lodato Francesca*, ved. *Morici*, dom. a Partinico, con usufrutto a Lodato Francesca fu Salvatore, ved. di Morici *Giovan Battista-Francesco-Paolo*.
»	248611	350 —	Canale *Linda* fu Sebastiano Netro, moglie di Dall'Orso Enrico fu Sebastiano, dom. a Sampierdarena (Genova).	Canale *Maria-Nicoletta-Linda* fu Sebastiano Netro, moglie, ecc., come contro.
»	245316	189 —	Canale *Linda* fu Sebastiano Netro, moglie di Dall'Orso *Matteo-Enrico* fu Sebastiano dom. in Sampierdarena (Genova), vincolata.	Canale *Maria-Nicoletta-Linda* fu Sebastiano Netro, moglie di Dall'Orso *Enrico-Matteo* fu Sebastiano dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 11ª emissione	275	Cap. 8,500 —	*Sponza* Evelina fu Federico moglie di Recchi Angelo, vincolata.	*Spongia* Evelina fu Federico, moglie di Recchi Angelo, vincolata.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	166	» 1,000 —	Cima Giuseppe fu Camillo, con vincolo d'usufrutto vit a Ricci *Luigia* fu Giovanni Battista ved. di Carbone Giovanni.	Cima Giuseppe fu Camillo, con vincolo d'usufrutto vit. a Ricci *Maria Luisa*, ecc., come contro.
Id.	163	» 1,000 —	Carbone Gian Battista fu Giovanni, con vincolo d'usufrutto a Ricci *Luisa* fu Giovanni Battista, ved. di Carbone Giovanni.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id.	162	» 1,000 —	Carbone Giuseppina, ecc. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id.	164	» 1,000 —	Carbone Francesca fu Giovanni, moglie di Celesia Ernesto con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id. 2ª serie	1059	» 1,000 —	Carbone Massimo fu Giovanni, con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Id. 4ª serie	165	» 1,000 —	Carbone Gian Paolo fu Giovanni, con usufrutto vit. come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto vit. come la precedente.
Cons. 5 %	397862	250 —	Perino *Francesco* fu *Michele*, dom. a Torino.	Perino *Francesco Giuseppe* fu *Domenico-Michele*, dom. a Torino.
3.50 %	351828	24.50	Ferrero *Domenico*, Guglielmo e Giacomo fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Denasio Caterina fu Giacomo, ved. Ferrero, dom. a Carmagnola (Torino) con usufrutto a Denasio Caterina fu Giacomo, ved. di Ferrero Giovanni, dom. a Carmagnola (Torino).	Ferrero *Domenica*, Guglielmo e Giacomo fu Giovanni, minori, ecc., come contro.
»	351827	80.50	Intestata come la precedente, libera da usufrutto.	Intestata come la precedente, libera da usufrutto.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % » » » » » »	311194 311195 325779 330783 332658 342497 368325	380 — 205 — 80 — 25 — 110 — 55 — 255 —	Palermo *Emmanuela* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Brunini Marietta fu Clemente, ved. di Palermo Pietro, dom. a Maida (Catanzaro).	Palermo *Francesca-Concetta-Emanuela* fu Pietro, minore, ecc., come contro.
3.50 %	748964	21 —	Armand *Angelica-Filomena* di Giuseppe, nubile, dom. in Aosta (Torino).	Armand *Eufrosina-Filomena-Angelica* di Giuseppe, nubile, dom. in Aosta (Torino).
»	748965	10.50	Intestata come la precedente, vincolata.	Intestata come la precedente, vincolata.
Cons. 5 %	80021	150 —	*Fiorano* Vincenzo fu Rocco, dom. a New-York.	*Floriani* Vincenzo fu Rocco, dom. a New-York.
»	343521	500 —	Maffia Pasquale fu Gaetano, dom. in Orsara di Puglia (Avellino).	Maffia Pasquale fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre *Trombetti Maria Luisa*, ved. di *Maffia Gaetano*, dom. come contro.
»	279760	75 —	Giana *Luigi* di Alessandro, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Quarona (Novara).	Giana *Giuseppe-Luigi* di Alessandro, minore, ecc., come contro.
3.50 % » » » » » »	816937 816938 816939 816940 816941 816942 816943	700 — 700 — 700 — 700 — 700 — 700 — 700 —	Daniele Maria Annunziata, Id. Maria Santa, Id. Maria Romilda, Id. Maria Carmela, Id. Giovanni, Id. Pasquale, Id. Flora fu Antonio, minori sotto la p. p. della madre *di Lorenzo Santamaria* ved. Daniele, dom. a Salerno.	Daniele Maria Annunziata, Id. Maria Santa, Id. Maria Romilda, Id. Maria Carmela, Id. Giovanni, Id. Pasquale, Id. Flora fu Antonio minori sotto la p. p. della madre *Santamaria Maria di Lorenzo* ved. Daniele, dom. a Salerno.
Cons. 5 %	288328	50 —	Sottocasa Giacomo fu Giovanni, dom. a Pont Canavese (Torino), con usufrutto a Sottocasa *Giustina* fu Giovanni, nubile dom. a Pont Canavese.	Intestata come contro, con usufrutto a Sottocasa *Catterina-Giustina* fu Giovanni, nubile, dom. come contro.
3.50 %	767437	682.50	Zerli Amalia, Felicina, Rachelina, Achille fu Guido, minori sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerli* Guido, dom. a Saronno (Milano), con usufrutto vit. a Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerli* Guido, dom. a Saronno (Milano).	Zerbi Amalia, Felicina, Rachelina, Achille fu Guido, minori sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerbi* Guido, dom. a Saronno (Milano), con usufrutto vit. a Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerbi* Guido, dom. a Saronno (Milano).
»	767436	854 —	*Zerli* Achille fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerli* Guido, dom. a Saronno (Milano).	*Zerbi* Achille fu Guido, minore sotto la p. p. della madre Biffi Enrichetta fu Giovanni, ved. di *Zerbi* Guido, dom. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° ottobre 1927 - Anno V.

Il direttore generale: A. CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 11 ottobre 1927 - Anno V

Francia	71.95	Belgrado	32.40
Svizzera	353.21	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.186	Albania (Franco oro)	355 —
Olanda	7.36	Norvegia	4.84
Spagna	319.62	Russia (Cervonetz)	95.75
Belgio	2.55	Svezia	4.93
Berlino (Marco oro)	4.375	Polonia (Sloty)	203.50
Vienna (Schillinge)	2.58	Danimarca	4.90
Praga	54.40	Rendita 3,50 %	70.225
Romania	11.50	Rendita 3,50 % (1902)	64.50
Peso argentino Oro	17.82	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino Carta	7.84	Consolidato 5 %	82.40
New York	18.31	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.33	Obbligazioni Venezie 3,50 %	70.45
Oro	353.30		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica della piana di Sesto Fiorentino (Firenze).

Con decreto Ministeriale 28 settembre 1927, n. 7564, è stato approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica della piana di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Purgativa Corona ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 novembre 1926, n. 90, il sig. Alfredo Mazzoli fu Pietro è autorizzato a mettere in vendita, a mezzo dei soli farmacisti, ad uso di bevanda sotto il nome di « Purgativa Corona » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Castelfranco Emilia (Bologna).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da litro e mezzo litro, forma conica, fondo piatto, chiuse con tappo di sughero e capsula di stagnola o con tappo meccanico uso birra.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 272×102, stampate su carta bianca con fregi e caratteri nei colori rosso e verde, e divise in due campi.

In quello di sinistra sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica ed un giudizio del prof. Albertone (caratteri tipografici verdi). Il campo di destra è delimitato da una inquadratura a linee verdi con fregi in verde e rosso ai due angoli superiori. Alla metà della linea superiore dell'inquadratura è inserito il marchio di fabbrica (corona verde attraversata da un fiore con, al disopra, il nome della ditta e, sotto, il nome del Comune). La parte centrale è occupata da un rettangolo a fondo rosso, leggermente florato (mm. 154×45) con sovrastampate in verde, su due righe, le parole: « Acqua minerale artificiale » (mm. 9.5) « Purgativa Corona » (mm. 14.5). Al disopra del rettangolo sono inserite, a caratteri rossi, le parole « Stabilimento specializzato » ed, al di sotto, a caratteri verdi, il nome e la sede della ditta, e, a caratteri rossi, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale artificiale nazionale denominata « Digestiva Corona ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 novembre 1926, n. 89, il sig. Alfredo Mazzoli fu Pietro è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Digestiva Corona » l'acqua minerale artificiale nazionale preparata nello stabilimento sito in Castelfranco Emilia (Bologna).

L'acqua sarà messa in vendita in bottiglie da litro e da mezzo litro, forma conica, fondo piatto, chiuse con tappo di sughero e capsula di stagnola o con tappo meccanico uso birra.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 272×102 stampate su carta bianca con caratteri e fregi nei colori rosso e verde e divise in due campi. In quello di sinistra sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica ed un giudizio del prof. Albertone (caratteri tipografici verdi). Il campo di destra è delimitato da una inquadratura a linee rosse con fregio in rosso e verde ai due angoli superiori. Alla metà della linea superiore della inquadratura è inserito il marchio di fabbrica (corona rossa attraversata da un fiore in verde, con al di sopra il nome della ditta e, sotto, il nome del Comune). La parte centrale è occupata da un rettangolo a sfondo verde, leggermente fiorito (mm. 154×45) con soprastampate in rosso, su due righe, le parole « Acqua minerale artificiale » (mm. 9.5) « Digestiva Corona » (mm. 14.5); al di sopra del rettangolo sono inserite, a carattere verde, le parole « Stabilimento specializzato » ed, al di sotto, a caratteri rossi, il nome e la sede della ditta, ed a caratteri verdi, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione, il tutto conforme all'esemplare allegato.

ROSSI ENRICO, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.